

COMUNE DI DOLO

Provincia di Venezia

<p>REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONTENUTI IN ARCHIVI E BANCHE DATI COMUNALI</p>

ADOTTATO con delibera G.C. n. 117 del 25.06.2001 esecutivo il 23.07.2001

Articolo 1
(Oggetto e finalità istituzionali)

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati organizzate, gestite od utilizzate dall'amministrazione comunale, in relazione allo svolgimento delle proprie finalità istituzionali, in attuazione dell'art. 27 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
2. Per finalità istituzionali, ai fini del presente regolamento, si intendono:
 - a) le funzioni previste dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti;
 - b) le funzioni svolte per mezzo di convenzioni, accordi, intese e mediante gli strumenti di programmazione negoziata previsti dalla legislazione vigente;
 - c) le funzioni collegate all'accesso e all'erogazione dei servizi resi dal Comune alla cittadinanza.

Articolo 2
(Definizioni)

Ai fini del presente regolamento per le definizioni di "banca dati", "trattamento", "dato personale", "titolare", "responsabile", "interessato", "comunicazione", "diffusione", "dato anonimo", "blocco", "Garante", si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 1, co. II, lett.a) legge 31 dicembre 1996, n. 675. Per la definizione di "dati sensibili", si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 22, co I, legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Articolo 3
(Finalità della trasmissione e dello scambio di dati con soggetti pubblici e privati)

Il Comune e le sue articolazioni organizzative, garantendo che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto del diritto alla riservatezza e all'identità personale delle persone fisiche e giuridiche, favoriscono la trasmissione e lo scambio di dati o documenti - anche in via telematica - tra le banche dati e gli archivi degli enti territoriali, degli enti pubblici, dei gestori, degli esercenti, degli incaricati di pubblico servizio, nonché di altri soggetti pubblici e privati, anche associativi, che sviluppino, in collaborazione con l'amministrazione comunale, attività connesse alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al precedente art. 1.

Articolo 4
(Individuazione delle banche dati)

1. Le banche dati di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, gestite dall'amministrazione comunale, sono individuate dalla Giunta Municipale su proposta del Responsabile del Servizio al quale le medesime afferiscono. Di norma, le banche dati di cui al presente regolamento sono gestite in forma elettronica.

Articolo 5
(Titolare, responsabili e incaricati)

1. Il Comune di Dolo è titolare dei trattamenti dei dati personali gestiti dalle proprie articolazioni organizzative e delle banche-dati ad esse afferenti.
2. I Responsabili dei Servizi del Comune di Dolo sono responsabili del trattamento dei dati personali contenuti nelle banche-dati afferenti ai settori di competenza e individuate ai sensi del precedente art. 4.

3. I responsabili per il trattamento dei dati provvedono, per i rispettivi ambiti di competenza, a tutte le attività previste dalla legge e in particolare a:
 - a) individuare all'interno del settore di competenza, se ritenuto opportuno, altri soggetti incaricati del trattamento dei dati;
 - b) fornire agli incaricati, per iscritto e sulla base delle direttive di massima impartite dal titolare, le istruzioni per il corretto trattamento dei dati personali;
 - c) curare, ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche e integrazioni, l'informazione agli interessati predisponendo idonea modulistica;
 - d) adottare le misure occorrenti per facilitare l'esercizio dei diritti dell'interessato ai fini dell'art. 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche e integrazioni;
 - e) controllare che la comunicazione e la diffusione dei dati avvenga nei limiti degli artt. 22, 27 e 9 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche e integrazioni;
 - f) inviare al garante le comunicazioni e le notificazioni previste dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche e integrazioni;
 - g) stabilire le modalità di gestione e le forme di responsabilità relative a banche dati condivise da più articolazioni organizzative, d'intesa con gli altri responsabili;
 - h) disporre il blocco temporaneo dei dati, qualora sia necessaria una sospensione delle operazioni di trattamento.
4. Nella situazione di affidamento all'esterno della gestione di una banca dati, il titolare provvede alla nomina del concessionario a responsabile del trattamento dei dati delle banche dati per la durata del rapporto convenzionale, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche e integrazioni. In tal caso le suindicate attività, relativamente alle banche dati gestite, sono svolte prioritariamente dal concessionario, conservando peraltro il Responsabile del Servizio competente il dovere di vigilanza e di eventuale attivazione.

Articolo 6 (Trattamento dei dati)

1. I dati in possesso dell'amministrazione sono di norma trattati in forma elettronica o mediante l'ausilio di sistemi automatizzati.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, al trattamento dei dati in forma non automatizzata, fatta salva la specifica disciplina del diritto di accesso contenuta nell'apposito regolamento.
3. Nelle ipotesi in cui la legge, lo statuto o il regolamento prevedano pubblicazioni obbligatorie, il responsabile del trattamento adotta le misure necessarie per garantire la riservatezza dei dati sensibili, di cui all'art. 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
4. E' esclusa la messa a disposizione o la consultazione di dati in blocco e la ricerca per nominativo di tutte le informazioni contenute nella banca dati, senza limiti di procedimento o categoria, disciplinate al successivo art. 9.
5. Il divieto di cui al precedente comma 4 non si applica al personale del Comune e delle sue articolazioni organizzative, che per ragioni d'ufficio acceda alle informazioni e ai dati stessi.

Articolo 7
(Informazione)

L'amministrazione comunale garantisce ogni necessaria informazione ai soggetti che a essa conferiscono dati, favorendo altresì la conoscenza delle modalità di gestione a tal fine adottate, secondo quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 8
(Diritti dell'interessato)

1. Le richieste per l'esercizio dei diritti previsti dall'art. 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono presentate dall'interessato all'Ufficio Relazioni con il Pubblico, che provvede a inoltrarle ai competenti Responsabili dei Servizi, ovvero direttamente ai medesimi Responsabili.
2. La Giunta può determinare un contributo spese a carico del richiedente nei casi di cui al 2° comma dell'art. 13 della L. 31.12.1996, n. 675.

Articolo 9
(Controlli)

A cura dei responsabili sono periodicamente attivati controlli, anche a campione, al fine di garantire la sicurezza della banca - dati, e l'attendibilità dei dati inseriti.

Articolo 10
(Sicurezza)

Il responsabile del trattamento dei dati provvede ad assicurare lo sviluppo di idonee misure di sicurezza al fine di:

- a) ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati memorizzati su supporti magnetici o ottici, nonché delle banche dati e dei locali ove sono collocate;
- b) evitare l'accesso non autorizzato alle banche dati e alla rete;
- c) prevenire trattamenti dei dati non conformi alla legge o ai regolamenti e la cessione o distribuzione dei dati in caso di cessazione del trattamento.

Articolo 11
(Disposizioni finali e transitorie)

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità istituzionali

Art. 2 - Finalità della trasmissione e dello scambio di dati con soggetti pubblici e privati

Art. 3 - Definizioni

Art. 4 - Individuazione delle banche dati

Art. 5 - Titolare, responsabili e incaricati

Art. 6 - Trattamento dei dati

Art. 7 - Informazione

Art. 8 - Diritti dell'interessato

Art. 9 - Controlli

Art. 10 - Sicurezza

Art. 11 - Disposizioni finali e transitorie